



# REGIONE LIGURIA

Dipartimento Agricoltura,  
Turismo Formazione e Lavoro  
**Settore Politiche Agricole e della  
Pesca**

Genova 03 Agosto 2016  
Prot. N. PG/2016/173637  
Allegati :///

OGGETTO: PSR 2014-2020. Sottomisura 4.4 -  
Chiarimenti in merito all'attuazione del  
bando approvato con DGR 666/2016.

Al Settore Ispettorato Agrario regionale  
Alle Organizzazioni professionali agricole  
Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori  
Agronomi e Forestali della Liguria  
Ai Collegi provinciali dei Periti Agrari  
Ai Collegi provinciali degli Agrotecnici  
Ai Collegi provinciali dei Geometri  
Ai CAA autorizzati a operare in Liguria

## LORO INDIRIZZI E-MAIL

Sono pervenuti alcuni quesiti, relativi all'attuazione del bando approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 666 del 15 luglio 2016 a valere sulla sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 "Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", che si possono sintetizzare nei seguenti due:

1. Se per motivi tecnologici o altri motivi il beneficiario non ha la possibilità di allegare alla domanda di sostegno una fotografia georeferenziata, la medesima domanda di sostegno è ugualmente ricevibile e, in caso affermativo, a quali condizioni?
2. Nel caso il beneficiario sia un proprietario o gestore del terreno diverso da un'impresa o da un ente pubblico, e quindi non obbligatoriamente titolare di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), è possibile indicare, nella domanda di sostegno, una casella di PEC di un'altra persona o di un professionista o di un ente (associazione, ecc.) di sua fiducia?

### 1. FOTOGRAFIE GEOREFERENZIATE

Il bando, approvato con DGR n. 666 del 15 luglio 2016, paragrafo "Domanda di sostegno", prevede che alle domande siano allegati alcuni documenti, tra cui *almeno una fotografia georeferenziata e datata di ciascun tratto di muro da ripristinare.*

Non è tuttavia prevista la decadenza delle domande di sostegno incomplete di questo elemento.

Al contrario, il paragrafo "Domanda di pagamento" prevede in modo chiaro che la medesima domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della domanda nel suo complesso o di singoli interventi, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, tra cui le fotografie georeferenziate.

Quindi, in sintesi, la mancanza delle fotografie georeferenziate è causa di decadenza per le domande di pagamento, ma non per le domande di sostegno.

La necessità di disporre di fotografie georeferenziate ha tuttavia una doppia finalità:

1. Consente al beneficiario usufruire di una semplificazione ed una più rapida istruttoria della domanda di sostegno evitando il sopralluogo preliminare;
2. Consente una rapida e certa individuazione dei muri da ricostruire.

In merito al punto 1) si rammenta che il bando, nel paragrafo “Domanda di sostegno”, dispone che *“le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’avvio degli investimenti”* cui si riferiscono.

Ordinariamente, per verificare il rispetto di questa condizione, il Settore Ispettorato Agrario Regionale dispone una visita sul luogo (cosiddetto “sopralluogo preliminare”). Tuttavia, come consentito dall’articolo 48.5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, *l’Autorità competente può decidere di non effettuare la visita sul luogo nel caso vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità.*

La georeferenziazione delle fotografie consente di ritenere che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto della condizione prevista dal bando, perché questo elemento (la georeferenziazione, appunto) non poteva essere conosciuta né prevista prima dell’approvazione del bando. Di conseguenza, le fotografie con queste caratteristiche devono essere necessariamente recentissime.

In mancanza di fotografie georeferenziate, viene meno la condizione che consente di evitare il sopralluogo preventivo, che quindi deve necessariamente essere effettuato, con un inevitabile ripercussione nei tempi di istruttoria.

In merito al punto 2), per quanto concerne invece la necessità di individuazione dei muri da ricostruire ed in assenza di fotografie georeferenziate, il beneficiario può indicare nella planimetria - prevista dal capitolo “domande di sostegno” - le coordinate GPS dei muretti da ricostruire. Tali coordinate sono normalmente rilevabili con appositi strumenti, con smartpone o con mappe gratuitamente disponibili su internet.

Riassumendo quanto chiarito finora, si può dire che:

- La mancanza di fotografie georeferenziate in allegato alla domanda di sostegno non determina la sua decadenza (mentre la determinerebbe se si trattasse di una domanda di pagamento);
- In questi casi, tuttavia, non può essere derogato l’obbligo regolamentare del sopralluogo preliminare.

È quindi chiaro che una domanda di sostegno priva di fotografie georeferenziate avrà tempi di istruttoria più lunghi rispetto a una domanda di sostegno completa. Ciò non è privo di conseguenze dal punto di vista finanziario, dato che si tratta di un bando a sportello. In questo tipo di bando, la prenotazione dei fondi avviene in ordine cronologico con riferimento al momento della conclusione dell’istruttoria. L’allungamento dei tempi dell’istruttoria causa quindi un aumento del rischio di non trovare copertura finanziaria per esaurimento delle risorse.

Si precisa infine che le foto devono essere inserite nel sistema SIAN in allegato alla domanda in formato JPG. Tuttavia AGEA ha comunicato in data odierna che, ad oggi, il sistema SIAN consente un solo allegato per tipologia (riconducibile quindi ad una sola foto per un solo muro da ricostruire). Il beneficiario che intende usufruire di questa semplificazione e di una più rapida istruttoria della domanda di sostegno dovrà pertanto trasmettere al Settore Ispettorato Agrario Regionale le foto georeferenziate degli altri muretti tramite posta elettronica (psr.muretti@regione.liguria.it) entro 5 giorni lavorativi dal rilascio della domanda di sostegno. Il messaggio di posta elettronica dovranno indicare il numero (codice a barre) della domanda di sostegno, la provincia dove sono localizzati i muretti da ricostruire e il nominativo del beneficiario. Tale procedura transitoria dovrà essere attuata sino a quando AGEA avrà individuato e messo a disposizione soluzioni tecniche maggiormente funzionali.

## 2. CASELLA DI PEC

Le imprese e gli enti pubblici sono dotati obbligatoriamente di casella di PEC. Tuttavia, il bando della sottomisura 4.4 è aperto anche ad altri soggetti (proprietari e gestori dei terreni) che potrebbero essere né imprese né enti pubblici e quindi non dotati obbligatoriamente di una propria casella di PEC.

Al riguardo è necessario premettere che l'utilizzo della PEC per le comunicazioni inerenti il PSR è insito nella dematerializzazione delle procedure e consente una maggiore velocità nelle istruttorie, a vantaggio di tutti i beneficiari.

Tutto ciò premesso e fermo restando che le imprese e gli enti pubblici devono avere un proprio indirizzo, come imposto dalla normativa nazionale (tra cui i Decreti Legge n. 185/2008 e n. 179/2012), il bando – paragrafo Domanda di sostegno - dispone che *“Il beneficiario deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l’operazione”*. Il bando prevede pertanto l’obbligo di indicare un indirizzo di posta elettronica ma lascia ampia libertà al beneficiario sulla scelta dell’indirizzo che non necessariamente deve essere un indirizzo PEC personale né tanto meno dedicato all’operazione proposta in ambito PSR. Il beneficiario, a titolo di esempio, può pertanto indicare in domanda di sostegno l’indirizzo di un familiare, di un amico, del consulente o Centro di Assistenza Agricola incaricato dal beneficiario della presentazione delle domande inerenti il PSR, tenendo ovviamente in debita considerazione che tutte le comunicazioni inerenti l’operazione saranno veicolate esclusivamente tramite tale indirizzo di posta elettronica certificata. La Regione Liguria considera assolto ogni obbligo di comunicazione nei confronti del beneficiario con l’invio delle comunicazioni all’indirizzo PEC da esso indicato.

Il Direttore del Dipartimento  
Luca Fontana

A.P.C. Il Dirigente  
Riccardo Jannone